

**Circolare di Studio n.07 del 2020****NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

La legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), riconosce un **credito d'imposta** in favore delle imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** (materiali ed immateriali) **a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020** ovvero **entro il 30 giugno 2021** a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti di importo pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta, di importo variabile in funzione del tipo di investimento eseguito dall'impresa, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione dei beni oggetto dell'investimento.

---

**1. SOGGETTI BENEFICIARI**

---

I **soggetti** i quali **possono accedere** al credito d'imposta sono i seguenti:

- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- esercenti arti e professioni (solamente per gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli riportati nell'allegato A e B di cui alla Legge 232 del 2016).

Restano escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali.

# STUDIO DINAMI

## Dottori Commercialisti

### 2. QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI

Di seguito si riportano le **tipologie di investimento** che danno diritto al riconoscimento del credito d'imposta:

- ✓ **INVESTIMENTI AVENTI AD OGGETTO BENI RICOMPRESI NELL'ALLEGATO A ANNESSO ALLA LEGGE N.232 DEL 2016**

I beni rientranti nell'allegato A sono i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "**Industria 4.0**".

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino ad euro 2,5 milioni, e del 20 per cento del costo per la quota di investimenti che eccedono l'importo di euro 2,5 milioni e comunque entro il limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 10 milioni.

- ✓ **INVESTIMENTI AVENTI AD OGGETTO BENI RICOMPRESI NELL'ALLEGATO B ANNESSO ALLA LEGGE N.232 DEL 2016**

I beni rientranti nell'allegato B sono i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme ed applicazioni) connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo entro il limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 700.000.

- ✓ **INVESTIMENTI AVENTI AD OGGETTO BENI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELL'ALLEGATO A E NELL'ALLEGATO B DI CUI ALLA LEGGE N.232 DEL 2016**

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo entro il limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 2 milioni.

Restano **esclusi dall'agevolazione** alcuni beni cui si riporta di seguito un breve elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

# STUDIO DINAMI

## Dottori Commercialisti

- veicoli ed altri mezzi di trasporto di cui al comma 1 dell'art.164 del TUIR;
- beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- ulteriori beni previsti dalla normativa.

### 3. COME SI UTILIZZA IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti riguardanti beni di cui all'allegato B della Legge n.232 del 2016.

Il **credito** riconosciuto per l'acquisto di beni diversi da quelli ricompresi nell'allegato A e B della Legge 232 del 2016 è **utilizzabile a decorrere dall'anno successivo** a quello di **entrata in funzione** dei beni, mentre il **credito** riconosciuto per l'acquisto di beni di cui all'allegato A e B della Legge 232 del 2016 (Industria 4.0) è **utilizzabile a decorrere dall'anno successivo** a quello di **avvenuta interconnessione** dei beni.

**ATTENZIONE: Quanto riportato nella presente circolare non costituisce parere *pro-veritate*.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

#### Data

30/07/2020

#### Firma

Dott. Antonio Dinami

Dott. Marco Figlioli